



Nn. 1744 e 2486-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORI MANTICA E TONINI)

Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 2013

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione
allo sviluppo e la solidarietà internazionale (n. 1744)

d’iniziativa dei senatori TONINI, DI GIOVAN PAOLO e MARCENARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2009

Nuova disciplina per la costruzione della pace, la cooperazione allo
sviluppo e la solidarietà internazionale (n. 2486)

**d’iniziativa dei senatori DI GIOVAN PAOLO, AMATI, FERRANTE,
GRANAIOLA, VITA, NEROZZI, PERDUCA, PORETTI, CAROFIGLIO,
Ignazio MARINO, SCANU, DELLA SETA, ADAMO, MICHELONI, DELLA
MONICA, COSENTINO, BASSOLI, BOSONE, SIRCANA, DE LUCA,
ARMATO, INCOSTANTE, MUSI e FIORONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2010

INDICE

Relazione	Pag.	3
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegni di legge:		
- testo proposto dalla Commissione	»	6
- n. 1744, d'iniziativa dei senatori Tonini ed altri	»	36
- n. 2486, d'iniziativa dei senatori Di Giovan Paolo ed altri	»	48

ONOREVOLI SENATORI. – Il testo unificato in esame reca la riforma del settore della cooperazione internazionale allo sviluppo. Si richiama preliminarmente la consistenza dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia negli ultimi anni: le stime del 2011 testimoniano uno stanziamento complessivo di circa 3 miliardi di euro, ovverosia circa lo 0,2 per cento del PIL italiano. Oltre il 70 per cento di tali fondi è gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, inclusa la somma destinata alla cancellazione del debito dei Paesi poveri. Una consistente quota dei fondi viene destinata alla cooperazione attuata per il tramite dell'Unione europea e dei fondi multilaterali di sviluppo. Vi sono numerosi soggetti ed enti a vario titolo coinvolti nell'attività di cooperazione internazionale, tra cui oltre naturalmente al Ministero degli affari esteri, altri ministeri, le regioni, gli enti locali, le università, la CEI e la Croce rossa italiana.

Quanto al contenuto del testo unificato, il Capo I definisce i principi fondamentali e le finalità della cooperazione allo sviluppo. Il Capo II definisce gli ambiti di applicazione degli aiuti pubblici allo sviluppo. Tale parte è stata frutto di uno sforzo particolare di adeguamento al nuovo contesto internazionale che vede nell'aiuto l'interlocuzione con i Paesi considerati *partner*. L'articolo 6 ribadisce peraltro, nell'ambito della partecipazione ai programmi dell'Unione europea, il ruolo primario del Ministero degli affari esteri, di cui si propone la nuova denominazione di Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'articolo 7 disciplina le iniziative nell'ambito delle relazioni bilaterali mentre l'articolo 8 specifiche le regole di utilizzo del Fondo rotativo per i crediti concessuali. L'articolo 9, poi, disciplina le imprese miste per lo sviluppo, che

costituiscono strumenti importanti anche per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. L'articolo 10 regola i contributi di sostegno al bilancio dei Paesi *partner* e gli articoli 11 e 12 disciplinano rispettivamente la cooperazione decentrata e il partenariato territoriale e gli interventi internazionali di emergenza umanitaria.

Il Capo III prevede la figura di un sottosegretario per gli affari esteri responsabile dell'attività di cooperazione allo sviluppo, cui sono attribuiti il titolo e le prerogative di vice ministro della cooperazione allo sviluppo. Tale figura avrà il compito di rafforzare l'immagine dell'Italia nello scenario internazionale e di rappresentare gli interessi nazionali in tutte le sedi di discussione sulla cooperazione allo sviluppo. A tale disposizione fa da contraltare l'articolo 28, che riafferma la necessità di un riallineamento degli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo agli impegni internazionali assunti dall'Italia. L'articolo 14 individua un Documento triennale di programmazione e di indirizzo. Particolare rilevanza riveste poi l'articolo 16, recante l'istituzione del Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo. Si tratta di una significativa innovazione rispetto alla normativa vigente, onde fornire uno strumento unitario per gli interventi. L'articolo 17 istituisce poi il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo.

Relativamente al Capo IV, le disposizioni ivi contenute sono state oggetto di un approfondito dibattito. L'obiettivo è quello di contemperare le diverse istanze del mondo delle organizzazioni non governative e delle istituzioni. Si è giunti all'individuazione di tre apparati fondamentali nell'ambito della cooperazione allo sviluppo: l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; la direzione

generale per la cooperazione allo sviluppo; una struttura di controllo e vigilanza. Il riassetto dovrebbe avvenire a invarianza di oneri finanziari.

Il Capo V disciplina la partecipazione della società civile alla cooperazione allo sviluppo. Un regime transitorio riguarda le operazioni già approvate e avviate prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

Il testo unificato è frutto dei lavori del Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione affari esteri, che ha svolto audizioni di tutti i soggetti a vario titolo interessati nell'attività di cooperazione allo sviluppo, tra i quali in particolare i rappresentanti delle organizzazioni non governative, Confindustria, le Banche di credito cooperativo, Microcredito, sindacati, rappresentanti delle autonomie locali e i soggetti istituzionali (Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del

Ministero degli affari esteri e Direzione generale dei rapporti finanziari internazionali del Ministero dell'economia e delle finanze).

Si tratta di una proposta di riforma che vuole risultare coerente con l'operazione di revisione delle voci di spesa pubblica. La finalità è quella di utilizzare nel modo più efficace possibile le risorse disponibili, pur di non consistente entità. I criteri che informeranno l'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia saranno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del testo unificato, la coerenza delle politiche e delle scelte operative, la massima integrazione delle risorse delle strutture, la razionalizzazione della spesa sulla base di criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza.

MANTICA e TONINI, relatori

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TANCREDI)

sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti

29 novembre 2012

La Commissione, esaminato il nuovo testo unificato dei disegni di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 20, comma 7, dopo le parole: «dotazioni organiche» siano inserite le seguenti: «di diritto e di fatto» e venga soppressa la parola: «interamente»;
- all'articolo 24, comma 3, sia soppresso l'ultimo periodo;
- all'articolo 24, comma 4, ultimo periodo, siano sopprese le parole: «, per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio».

Esprime, poi, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'intero articolo 25, fatta eccezione per il comma 4, su cui il parere è non ostativo.

La Commissione osserva, altresì, che una corretta formulazione, dal punto di vista della coerenza con il bilancio pubblico, delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 25, richiederebbe un meccanismo di concessione attraverso la procedura a domanda, in modo da renderle compatibili con la previsione di un tetto di spesa, ferma restando, peraltro, la necessità di riferire la relativa copertura al triennio 2013-2015, parametrandola alla disponibilità del fondo nell'arco temporale di riferimento.

In merito agli emendamenti approvati dalla Commissione, esprime un parere non ostativo, fatta eccezione per la proposta 20.14, su cui il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di un'apposita clausola d'invarianza finanziaria, al fine di garantire che la realizzazione e la gestione da parte dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di un sistema informatico di banca dati, avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Riforma della disciplina legislativa sulla
cooperazione allo sviluppo e la solidarietà
internazionale**

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITÀ

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia, in quanto contribuisce, come previsto dall'articolo 11 della Costituzione, alla realizzazione di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni.

2. La cooperazione allo sviluppo promuove la costruzione di relazioni paritarie, fondate sui principi di interdipendenza, partenariato, mutualità e sussidiarietà.

3. L'Italia assicura la coerenza generale delle politiche ai fini dello sviluppo, nello spirito delle previsioni del Trattato sull'Unione europea, in particolare nei campi del diritto alla sicurezza alimentare, dell'accesso alle risorse naturali, della sicurezza umana e delle migrazioni.

4. La cooperazione allo sviluppo, ispirandosi ai principi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni internazionali, agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea, persegue la riduzione della povertà e delle disuguaglianze e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di

salute e di vita delle popolazioni dei Paesi *partner*, attraverso politiche di: riconciliazione e risoluzione politica dei conflitti; cancellazione del debito e accesso ai mercati internazionali; rafforzamento della capacità di generare risorse proprie per lo sviluppo; promozione e protezione dei diritti umani e del lavoro, del ruolo delle donne e della partecipazione civile e democratica; tutela dell'ambiente, dei beni comuni e delle specificità culturali; educazione alla cittadinanza mondiale.

5. L'Italia promuove la sensibilizzazione di tutti i cittadini ai temi della cooperazione internazionale, dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione.

Art. 2.

(Destinatari e criteri)

1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, *profit* e non *profit*, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi *partner*, individuati in coerenza con i principi condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) e di Unione europea.

2. L'azione dell'Italia assicura la coerenza delle politiche nazionali e delle conseguenti scelte operative che incidono sui Paesi *partner* con le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge; applica i principi di efficacia degli aiuti concordati a livello internazionale; persegue la massima integrazione delle risorse e delle strutture amministrative, a qualunque titolo competenti nella materia; garantisce la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi, sulla base di criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza.

3. Nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la

normativa dell'Unione europea e con *standard* di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.

4. La cooperazione allo sviluppo, anche mediante il coinvolgimento attivo delle organizzazioni della società civile, promuove politiche per la prevenzione dei conflitti e per la stabilizzazione e la pacificazione dei Paesi *partner*. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari.

CAPO II

AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 3.

(Ambiti di applicazione dell'Aiuto pubblico allo sviluppo)

1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «Aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e si articola in:

- a) contributi in ambito multilaterale;
- b) iniziative a carattere multilaterale;
- c) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;
- d) iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali;
- e) iniziative di cooperazione decentrata e partenariato territoriale;
- f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;
- g) iniziative relative a rifugiati e richiedenti asilo in Italia.

Art. 4.

(Contributi in ambito multilaterale)

1. Rientra nell'ambito dell'APS la partecipazione anche finanziaria, in condizioni di parità con gli altri *partner*, dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali.

2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni politiche con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo ed autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 20 ad erogare i contributi volontari.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 13, comma 1, e 14.

4. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di APS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale.

Art. 5.

(Iniziativa a carattere multilaterale)

1. L'APS si svolge in via multilaterale mediante il finanziamento di iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi quadro conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi. Il Ministro degli affari esteri

e della cooperazione internazionale autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 20 ad erogare i contributi volontari.

Art. 6.

(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea)

1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea e contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea in materia.

2. L'Italia contribuisce altresì alla gestione centralizzata indiretta, cosiddetta «cooperazione delegata», per l'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 20.

3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza, è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.

4. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza.

Art. 7.

(Iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali)

1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative «a dono», finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative sono approvate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale che ne affida di norma la realizzazione all'Agenzia di cui all'articolo 20 e de-

vono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese *partner*, in linea con il principio della *ownership* dei processi di sviluppo.

Art. 8.

(Fondo rotativo per i crediti concessionali)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 17, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, autorizza un ente finanziario gestore appositamente selezionato a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, crediti concessionali a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.

2. Nel Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti a tal fine già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

3. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati.

Art. 9.

(Imprese miste per lo sviluppo)

1. A valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 8, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzare nei Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese *partner*. Tali crediti agevolati possono essere

concessi in alternativa anche direttamente all'impresa mista. Essi mirano, in sinergia con le altre attività realizzate nel quadro della presente legge, a mobilitare risorse finanziarie e capacità attraverso partenariati pubblico-privato, valorizzando il contributo che operatori economici italiani possono offrire allo sviluppo.

2. Il Comitato di cui all'articolo 17 stabilisce:

a) la quota del Fondo rotativo che può annualmente essere impiegata a tale scopo;

b) i criteri per la selezione di tali iniziative che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi *partner* a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;

c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.

3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo rotativo viene trasferita all'ente finanziario gestore appositamente selezionato di cui all'articolo 8. Allo stesso è affidata, con apposita convenzione stilata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia di cui all'articolo 20, congiuntamente all'ente finanziario gestore appositamente selezionato.

Art. 10.

(Contributi di sostegno al bilancio dei Paesi partner)

1. Il sostegno al bilancio si attua attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese beneficiario quale strumento per migliorare la qualità degli aiuti e realiz-

zare gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile attraverso la responsabilizzazione dei Paesi *partner* nei confronti delle politiche di sviluppo e dei processi di riforma e secondo i principi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale.

2. Le azioni di sostegno al bilancio, da concordare sulla base del dialogo politico con i Paesi *partner*, devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese beneficiario, la trasparenza e l'affidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalità di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.

Art. 11.

(Cooperazione decentrata e partenariato territoriale)

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi alla cooperazione allo sviluppo si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nelle materie appartenenti alla loro potestà legislativa concorrente, le disposizioni del presente articolo e degli articoli 1, 2, 13, commi 1 e 6, e 14 costituiscono principi fondamentali.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione sulla base di un criterio di simmetria istituzionale, ovvero con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui

agli articoli 1, 2, 13, commi 1 e 6, e 14 e di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 20. Le regioni, le province e i comuni comunicano al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 20, le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, comunque finanziate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 6, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 20, comma 6.

3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 12.

(Interventi internazionali di emergenza umanitaria)

1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito dell'APS sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 20, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 24, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di primo soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di

spesa, o ad altre Amministrazioni od organismi competenti. Il Dipartimento o le altre Amministrazioni ed organismi organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'articolo 20.

CAPO III

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 13.

(Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nomina del vice ministro della cooperazione allo sviluppo)

1. La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all'articolo 17.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

a) al comma 1, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della cooperazione internazionale».

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea».

4. La delega alla cooperazione allo sviluppo è attribuita ad un vice ministro ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

5. Il decreto di nomina prevede la partecipazione del vice ministro alle riunioni del Consiglio dei ministri in tutti i casi nei quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2. Il decreto di attribuzione delle deleghe deve prevedere, in particolare, le competenze di cui agli articoli 20, 22 e 23.

6. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di APS.

7. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, le stesse competenze sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo e all'articolo 14.

8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture di cui al Capo IV e della rete diplomatica e consolare.

Art. 14.

(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione)

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 15, comma 1, il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.

2. Il Documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui am-

bito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il Documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

3. Sullo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 17, attiva forme di concertazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisisce il parere della Conferenza di cui all'articolo 18 della presente legge.

4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente. La relazione dà conto anche della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dei fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani e indicando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale.

Art. 15.

*(Poteri di indirizzo
e controllo del Parlamento)*

1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del

parere, lo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 14, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 14, comma 4. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dai rispettivi Regolamenti, decorsi i quali il Documento è approvato anche in assenza del parere.

2. Le Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla richiesta, esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi di regolamento di cui agli articoli 19, 20, comma 5, 22, comma 1, e 23, comma 1.

Art. 16.

(Istituzione del Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo)

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo allo scopo di garantire la massima efficacia degli interventi dell'Italia a favore della cooperazione allo sviluppo, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

2. Nel Fondo unico di cui al comma 1 confluiscono le risorse di cui alla legge n. 49 del 1987, nonché le autorizzazioni di spesa destinate alla cooperazione allo sviluppo nell'ambito dei programmi relativi alla cooperazione stessa, alla cooperazione economica e relazioni internazionali, alla politica economica e finanziaria in ambito internazionale, alla prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale, alla gestione dei flussi migratori, alla cooperazione in materia culturale e scientifico-tecnologica, al sostegno all'internazionalizzazione delle im-

prese e alla promozione del *made in Italy*, allo sviluppo sostenibile e alla ricerca in materia ambientale, anche relativamente agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a organismi internazionali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Fondo unico di cui al comma 1 è rifinanziato annualmente con la legge di stabilità tenendo conto degli impegni internazionali assunti dall'Italia.

5. Le disponibilità del Fondo unico di cui al comma 1 sono ripartite annualmente, secondo le linee generali definite nel Documento triennale di programmazione di cui all'articolo 14 e sulla base di un parere obbligatorio del Comitato di cui all'articolo 17, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le risorse del Fondo unico di cui al comma 1 relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per intero agli esercizi successivi.

Art. 17.

(Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le attività di cui all'articolo 3, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).

2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro per la cooperazione allo svi-

luppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 14, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di APS ed autorizza il piano degli interventi.

4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri qualora siano trattate questioni di loro competenza. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del CICS i presidenti di regione, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

5. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in seno al CICS ai sottosegretari competenti per materia.

6. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.

7. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 22.

Art. 18.

(Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Conferenza nazionale per la coope-

razione allo sviluppo, composta dai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e non *profit*, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ed in particolare dai rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e province autonome, degli enti locali, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario.

2. La Conferenza nazionale, strumento permanente di partecipazione, concertazione e proposta, si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del vice ministro per la cooperazione allo sviluppo, al fine di esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare la coerenza delle scelte politiche, le strategie, le linee di indirizzo, la programmazione, le forme di intervento, la loro efficacia, la valutazione.

Art. 19.

(Delegificazione di norme di organizzazione)

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto di competenza, sono adottate le norme attuative del presente Capo, salvo quanto attiene ai rapporti con le regioni, nel rispetto del principio di semplificazione, definendo i compiti al riguardo attribuiti alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

CAPO IV

AGENZIA PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO E DIREZIONE GENE-
RALE PER LA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO

Art. 20.

*(Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza, è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in attuazione degli indirizzi generali in materia di APS stabiliti dal CICS. Il vice ministro per la cooperazione allo sviluppo autorizza i singoli interventi su proposta del direttore dell'Agenzia, salvo nei casi di cui alla lettera f) del comma 5.

3. L'Agenzia svolge i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui alla presente legge. Per la realizzazione dei singoli interventi, l'Agenzia opera direttamente ovvero avvalendosi dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali di cui al capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa e secondo i criteri di eleggibilità adottati dall'Unione europea.

4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni

pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e che sono tenute a ricorrervi, salvo in presenza di comprovate esigenze di sicurezza, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

5. Con regolamenti adottati entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è approvato lo Statuto dell'Agenzia, predisposto in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei poteri ministeriali di indirizzo e vigilanza, esercitati avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 22;

b) disciplina del rapporto tra l'Agenzia e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, escludendo in ogni caso la costituzione di strutture permanenti autonome dell'Agenzia nel territorio dei Paesi *partner*;

c) definizione dei requisiti professionali del direttore dell'Agenzia, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione svolta secondo i parametri dell'Unione europea per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di una documentata esperienza in materia di

cooperazione allo sviluppo, nonché previsione dell'incompatibilità dell'incarico di direttore dell'Agenzia con l'appartenenza ai ruoli della carriera diplomatica;

d) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, prevedendo che tra di esse vi siano l'attribuzione dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché del raggiungimento dei relativi risultati;

e) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio e determinazione del limite massimo di spesa da destinare alle spese di funzionamento;

f) previsione di una autonomia decisionale di spesa del direttore dell'Agenzia entro il limite massimo di 2 milioni di euro;

g) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

h) adozione da parte del direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse;

i) attribuzione a regolamenti interni dell'Agenzia, adottati dal direttore ed approvati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione;

l) individuazione degli uffici presso la sede del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia realizza e gestisce una banca dati nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese beneficiario, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari.

7. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 24 e 25 nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando dei contributi pubblici.

8. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 21.

(Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche di diritto e di fatto delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia.

In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia ai sensi del comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento.

4. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dal comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale destinato ad un capitolo di bilancio a tal fine appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22.

(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Con regolamento adottato entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) coadiuva il Mi-

nistro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge loro attribuisce e, in particolare, svolge funzioni e compiti in materia di:

a) elaborazione di linee di programmazione e indirizzo in materia di cooperazione allo sviluppo;

b) rappresentanza politica dell'Italia e cura delle relazioni politiche con le organizzazioni internazionali competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, con i programmi e l'azione dell'Unione europea, nonché con i Paesi *partner* nella cooperazione bilaterale di cui all'articolo 7;

c) definizione delle priorità di azione e di intervento, delle disponibilità finanziarie per singoli Paesi ed aree di intervento sulla base delle linee del Documento triennale di programmazione di cui all'articolo 14 e delle indicazioni del CICS, anche attraverso la stipula di accordi con i Paesi *partner*, nonché delle modalità di attuazione degli interventi, incluse le decisioni relative agli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui all'articolo 12;

d) elaborazione delle direttive di azione di cui all'articolo 20, comma 2;

e) supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS e della Conferenza di cui all'articolo 18.

3. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione del regolamento di cui al comma 1 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 23.

(Controllo e vigilanza)

1. Il regolamento di cui all'articolo 22, comma 1, individua la struttura competente a verificare in termini di efficacia e di efficienza gli interventi realizzati nell'ambito

dell'APS anche avvalendosi di enti di valutazione esterni. Il regolamento può prevedere altresì l'impiego presso tale struttura di magistrati e avvocati dello Stato, comandati secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nonché di personale dell'amministrazione statale, degli enti locali e di altri enti pubblici in posizione di fuori ruolo o di comando.

2. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione del regolamento di cui al comma 1 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO V

PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE E DI ALTRI SOGGETTI ECONOMICI E SOCIALI

Art. 24.

(Soggetti della cooperazione allo sviluppo)

1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali, italiani e locali, nella realizzazione di programmi e di progetti di APS e promuove la partecipazione delle organizzazioni della società civile, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo, tra gli altri, e possono partecipare alle procedure comparative, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, le organizzazioni della società civile che siano:

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;

c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcre-

dito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

d) le organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti.

3. L'Agenzia fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dei soggetti di cui al comma 2 che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei soggetti di cui al comma 2 è rinnovata con cadenza almeno biennale.

Art. 25.

(Altri attori della cooperazione allo sviluppo)

1. Qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali, possono altresì partecipare alle procedure comparative, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, anche le imprese private e le cooperative, le loro rappresentanze, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché gli istituti e le fondazioni bancarie e gli istituti e enti universitari che stabiliscano mirati rapporti di collaborazione culturale e scientifica con altrettanti istituti nei Paesi *partner*.

2. L'Agenzia rilascia, per i soggetti di cui al comma 1, apposita certificazione di idoneità per la partecipazione alle procedure comparative di cui all'articolo 20, comma 3, con validità biennale.

Art. 26.

(Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti)

1. Nell'ambito delle attività di APS di cui all'articolo 20, comma 3, le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 24, comma 2, possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti possono essere disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.

3. La pubblica amministrazione, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 2. L'Agenzia

stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato dalle organizzazioni della società civile in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, dalle amministrazioni regionali e locali dello Stato, ovvero in progetti finanziati dalle regioni e dagli enti locali, nonché da fonti private, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1 e 14. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione.

4. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 6 tiene luogo dell'attestazione sul servizio e la sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dal personale di cui al comma 2 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate.

5. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge o al convivente che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

6. L'organizzazione della società civile assume tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 6 e l'Agenzia, anche nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 24 dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.

8. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni non governative di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto.

Art. 27.

(Agevolazioni fiscali)

1. Le operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

(Riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.

Art. 29.

(Clausola finanziaria)

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 27 e 28, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 30.

(Abrogazione)

1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 20, comma 5, e 22, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli interventi approvati ed avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge re-

stano disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 31.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1744

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TONINI ED ALTRI

CAPO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI E FINALITÀ

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La cooperazione allo sviluppo contribuisce, come parte integrante della politica estera dell'Italia, alla promozione della pace, della giustizia e della solidarietà tra i popoli, attraverso la costruzione di relazioni fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.

2. La cooperazione allo sviluppo, ispirandosi ai principi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni e agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea, persegue la lotta alla povertà e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi destinatari, attraverso politiche di: riconciliazione e risoluzione politica dei conflitti; cancellazione del debito e accesso equo ai mercati internazionali; rafforzamento della capacità di generare risorse proprie per lo sviluppo; promozione e protezione dei diritti umani e del lavoro, del ruolo delle donne e della partecipazione civile e democratica; tutela dell'ambiente, dei beni comuni e della diversità culturale.

3. Al fine di favorire la crescita dei sistemi produttivi locali, nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.

4. La cooperazione allo sviluppo, anche mediante il coinvolgimento attivo della società civile, promuove politiche per la prevenzione dei conflitti e per la pacificazione e la stabilizzazione dei Paesi destinatari. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari.

Art. 2.

(Destinatari e criteri dell'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione e solidarietà internazionale)

1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, i territori, le istituzioni, le amministrazioni locali, le organizzazioni di solidarietà internazionale e le associazioni dei Paesi individuati in coerenza con i principi condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) nonché tenuto conto dei parametri definiti nel Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP).

CAPO II

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 3.

(Competenze del Ministro degli affari esteri e documento triennale di programmazione e di indirizzo)

1. La responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, al fine di assicurare l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali, spetta al

Ministro degli affari esteri, il quale ne stabilisce gli indirizzi nell'ambito delle linee di politica estera.

2. Su proposta del Ministro degli affari esteri il Consiglio dei ministri approva entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo che indica le priorità di azione e di intervento, le disponibilità finanziarie generali e la ripartizione delle risorse del Fondo unico di cui all'articolo 6 nonché delle restanti risorse destinate dal bilancio dello Stato all'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) per le attività di cooperazione bilaterale, multilaterale, multilaterale e di emergenza umanitaria all'estero. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo il Ministro degli affari esteri attiva preliminarmente forme di concertazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisisce il parere della Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e), della presente legge.

3. Al Ministro degli affari esteri sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali competenti in materia di aiuto pubblico allo sviluppo.

4. Al Ministro degli affari esteri sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza.

5. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, le stesse competenze sono esercitate d'intesa e in coordina-

mento con il Ministro degli affari esteri, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. Il Ministro degli affari esteri esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri e della rete diplomatica e consolare.

Art. 4.

(Rapporti con il Parlamento)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 3, comma 2, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, accompagnato da una nota illustrativa del documento medesimo. Le Commissioni parlamentari si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti; decorsi tali termini il documento triennale di programmazione e di indirizzo è approvato anche in assenza del parere.

2. La nota illustrativa di cui al comma 1 include un'esposizione esplicativa del documento triennale di programmazione e di indirizzo, relativa al triennio di riferimento e riguardante le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo, l'indicazione degli strumenti di intervento nonché gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno è trasmessa alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione consuntiva sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente, predisposta dal Ministro degli affari esteri di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze. La relazione consuntiva dà anche conto della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani e indicando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali le operazioni di tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio.

Art. 5.

(Nomina del vice ministro)

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, è nominato un sottosegretario per gli affari esteri responsabile dell'attività di cooperazione allo sviluppo al quale sono attribuiti il titolo e le prerogative di vice ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce le deleghe attribuite al vice ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale ai sensi della presente legge e della normativa vigente, nonché i casi in cui lo stesso vice ministro partecipa alle riunioni del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

(Istituzione del Fondo unico per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale)

1. È istituito il Fondo unico per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

2. Nel Fondo unico di cui al comma 1 confluiscono tutte le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo, in particolare quelle determinate annualmente con legge di stabilità, ad eccezione di quanto destinato all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, unitamente ai proventi derivanti dai servizi e dalle attività di cui all'articolo 15, comma 3, lettere *b)* e *c)*, ai fondi apportati dalle regioni e dagli enti locali qualora questi ritengano di avvalersi dell'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1, nonché ad eventuali liberalità e legati.

3. Le risorse del Fondo unico di cui al comma 1 relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate agli esercizi successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 7.

(Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le iniziative di cooperazione nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).

2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, che ne è vice presi-

dente, nonché dai Ministri o dai sottosegretari di Stato a tal fine delegati con competenze nelle seguenti materie: sviluppo economico; economia e finanze; ambiente e tutela del territorio e del mare; politiche agricole alimentari e forestali; istruzione, università e ricerca; protezione civile; lavoro, salute e politiche sociali; politiche europee.

3. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il vice ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, cui può essere delegata la presidenza del CICS.

4. In relazione alle questioni da trattare possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CICS Ministri o sottosegretari di altri Dicasteri, il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1, nonché esperti con specifica competenza nel settore della cooperazione allo sviluppo.

5. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 3 comma 2, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle iniziative di cooperazione nazionale ed autorizza i relativi interventi su proposta del Ministro degli affari esteri d'intesa con i Ministri eventualmente competenti, sentita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e).

6. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Il Ministero degli affari esteri fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS.

Art. 8.

(Delegificazione di norme di organizzazione)

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto di compe-

tenza, sono adottate le norme attuative del presente capo, salvo quanto attiene ai rapporti con le regioni, nel rispetto del principio di semplificazione, definendo i compiti al riguardo attribuiti alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri.

CAPO III

AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 9.

(Ambito di applicazione dell'Aiuto pubblico allo sviluppo)

1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «Aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato, anche attraverso la promozione di politiche di autosviluppo, alla realizzazione di uno sviluppo umano sostenibile e si articola in:

- a) contributi di solidarietà in ambito multilaterale;
- b) iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali;
- c) iniziative a carattere multilaterale;
- d) iniziative di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale;
- e) interventi internazionali di emergenza umanitaria.

Art. 10.

(Contributi di solidarietà in ambito multilaterale)

1. Rientra nell'ambito dell'APS la partecipazione, anche finanziaria, dell'Italia all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi di sviluppo multilaterali, nonché ai programmi ed all'azione dell'Unione europea finalizzati a tale scopo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

Art. 11.

(Iniziativa nell'ambito di relazioni bilaterali)

1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali, oppure tramite la concessione di contributi al bilancio o la concessione di crediti a condizioni agevolate in favore dei Paesi destinatari, secondo le priorità individuate dal documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere attuate direttamente dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di cui all'articolo 15, comma 1, ovvero realizzate dal Paese beneficiario sotto la sua responsabilità, ovvero affidate ai soggetti di cui all'articolo 16.

Art. 12.

(Iniziativa a carattere multilaterale)

1. L'APS si svolge in via multilaterale mediante il finanziamento di specifiche iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il con-

trollo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.

Art. 13.

(Cooperazione decentrata e partenariato territoriale)

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano correlati a profili inerenti ad interventi di cooperazione allo sviluppo si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nelle materie appartenenti alla loro potestà legislativa concorrente, le disposizioni del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 3, commi 1, 2 e 3, costituiscono principi fondamentali.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3. Le regioni, le province e i comuni comunicano all'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1, le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 3, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 15, comma 3, lettera g).

3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi

volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 14.

*(Interventi internazionali
di emergenza umanitaria)*

1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito dell'APS sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 16 che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, può affidare gli interventi di primo soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipartimento della protezione civile che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa. Il Dipartimento organizza gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con l'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1.

CAPO IV

AGENZIA PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO E LA SOLIDARIETÀ
INTERNAZIONALE

Art. 15.

(Delega al Governo per l'istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale e il relativo riordino e coordinamento delle disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti a istituire la Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominata «Agenzia», che opera per dare esecuzione alle attività conseguenti ai programmi, agli indirizzi e alle finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e al comma 3, lettera a), del presente articolo, oltre a fornire supporto alle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, prevedendo la corrispondente riduzione, anche mediante la soppressione, delle strutture le cui attività sono trasferite alla Agenzia.

2. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che il Ministro degli affari esteri, in attuazione degli indirizzi e delle finalità di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e delle deliberazioni del CICS di cui all'articolo 7, impartisca all'Agenzia direttive vincolanti, generali e specifiche, anche per defi-

nire le priorità di azione e di intervento e le disponibilità finanziarie per i singoli Paesi e aree di intervento;

b) attribuzione all'Agenzia della facoltà di avvalersi anche dei soggetti di cui all'articolo 16, nonché di erogare, su base convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cooperazione; previsione che l'Agenzia possa acquisire incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità;

c) attribuzione all'Agenzia della competenza a promuovere forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione, nonché a realizzare iniziative di cooperazione finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;

d) conferimento all'Agenzia, per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, della disponibilità delle risorse del Fondo unico di cui all'articolo 6;

e) previsione che le operazioni effettuate mediante l'Agenzia, le amministrazioni dello Stato e i soggetti di cui al capo V, al fine di provvedere al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, non sono imponibili, conformemente alle disposizioni vigenti; previsione che il medesimo beneficio trova applicazione per le importazioni di beni connessi alle medesime finalità;

f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio e della facoltà di definire le norme concernenti la sua organizzazione ed il suo funzionamento, che sono approvate con decreto del Ministro degli affari esteri;

g) al fine del coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione e solidarietà inter-

nazionale, istituzione presso l'Agenzia di una banca dati contenente informazioni sugli interventi realizzati, da predisporre anche valorizzando anche dati già esistenti; l'accesso alla banca dati è pubblico.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, è emanato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri;

b) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione nonché del raggiungimento dei relativi risultati;

c) definizione dei poteri ministeriali di controllo e vigilanza;

d) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

e) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione;

f) deliberazione da parte del direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica, e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per quanto concerne la disciplina delle modalità di determinazione e copertura dell'organico dell'Agenzia, anche prevedendo l'inquadramento nell'Agenzia del personale

già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. I medesimi decreti disciplinano altresì il regime giuridico ed economico del personale dell'Agenzia, garantendo il trattamento giuridico ed economico e le competenze in godimento presso il Ministero degli affari esteri al momento dell'inquadramento nonché, con riferimento alla carica di direttore generale, di direttore del personale e di altri eventuali organi direttivi dell'Agenzia, l'incompatibilità con incarichi direttivi o di consulenza per organizzazioni governative o non governative che siano impegnate in attività di cooperazione internazionale e di solidarietà, ai sensi dell'articolo, 16, con utilizzo di fondi erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali.

6. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 5, da svolgere previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie confluiscono nel Fondo unico di cui all'articolo 6, per essere interamente destinate alla copertura del trattamento economico del personale.

7. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono individuate le risorse del bilancio dello Stato di cui all'articolo 6, comma 2, che affluiscono al Fondo unico di cui al medesimo articolo, anche mediante soppressione e modificazione di norme di legge vigenti, ed è altresì determinato il limite massimo di spesa, a valere sul Fondo unico, da destinare alle spese di funzionamento.

8. Le disposizioni sulle modalità di funzionamento dell'Agenzia, di cui al comma 3, lettera f), disciplinano altresì il rapporto tra l'Agenzia e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri, escludendo in ogni caso la costituzione di strutture permanenti dell'Agenzia nel territorio dei Paesi destinatari.

9. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede altresì al riordino e al coordinamento delle disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri e dell'Istituto agronomico per l'oltremare nonché al coordinamento con altre disposizioni di legge vigenti, ove reso necessario per effetto delle disposizioni riguardanti la modifica della disciplina della cooperazione allo sviluppo.

10. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

11. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

12. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonome locali, entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri di cui al primo periodo sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e delle procedure di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi medesimi.

CAPO V

PARTECIPAZIONE
DELLA SOCIETÀ CIVILE

Art. 16.

*(Soggetti della cooperazione
e solidarietà internazionale italiana)*

1. La solidarietà internazionale riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati nella realizzazione di programmi e di progetti di cooperazione, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione internazionale, tra gli altri, e possono partecipare alla gestione e all'attuazione dei progetti di cooperazione approvati dall'Agenzia:

a) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli enti pubblici, compresi le università e i centri di ricerca;

b) le organizzazioni non governative (ONG) e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

c) le associazioni senza scopo di lucro, le associazioni di solidarietà internazionale, le organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione;

d) le comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere rapporti di solidarietà internazionale con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo, residenti nei Paesi coinvolti.

3. L'idoneità dei soggetti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), è verificata periodicamente in base ai parametri e ai criteri fissati dall'Agenzia; i medesimi soggetti sono iscritti, su loro richiesta, in apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. Tali soggetti, oltre a partecipare alle procedure concorsuali relative ai progetti

di cooperazione approvati dall'Agenzia, possono altresì proporre, di loro iniziativa, progetti di cooperazione internazionale per i quali possono richiedere finanziamenti e contributi dello Stato e dell'Unione europea. Tali progetti, se approvati dall'Agenzia, possono essere direttamente affidati al soggetto proponente.

4. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi i soggetti di cui al comma 2 per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui al comma 1.

Art. 17.

*(Volontari e cooperanti internazionali.
Delega al Governo in materia di servizio
civile dei volontari internazionali e per l'istituzione della Consulta per la cooperazione
allo sviluppo)*

1. Sono volontari internazionali le persone maggiorenni che hanno contratto con uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 16, comma 3, l'impegno a prestare la propria opera in un Paese cooperante nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale gestiti dal soggetto contraente.

2. I volontari internazionali prestano servizio civile all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64. I soggetti di cui all'articolo 16 della presente legge, iscritti all'albo di cui al medesimo articolo 16, comma 3, sono, a loro richiesta, inseriti tra gli enti di cui all'articolo 7, comma 2, della citata legge n. 64 del 2001.

3. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare il servizio civile prestato all'estero dai volontari internazionali, anche in riferimento al relativo trattamento economico e alla copertura dei connessi oneri sociali, assistenziali e assicurativi, nonché ad istituire la

Consulta per la cooperazione allo sviluppo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il servizio da prestare *in loco* abbia una durata continuativa comunque non inferiore a un anno e non superiore a cinque;

b) prevedere un periodo aggiuntivo di formazione specifica preventiva, comunque non superiore a tre mesi;

c) prevedere che il servizio civile dei volontari internazionali all'estero sia prestato nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) ed e), della legge 6 marzo 2001, n. 64;

d) prevedere che la disciplina del servizio civile dei volontari internazionali all'estero sia adottata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 64 del 2001;

e) prevedere l'istituzione della Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui facciano parte rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 16, comma 2, che eserciti le funzioni consultive di cui all'articolo 3, comma 2, e che possa inoltrare al Ministro degli affari esteri osservazioni e pareri su ogni aspetto della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;

f) prevedere, al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, la convocazione, con cadenza annuale, di una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.

4. Sono cooperanti internazionali le persone maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche necessarie e di una adeguata esperienza professionale nel settore in cui sono chiamati ad operare, hanno contratto con uno dei soggetti iscritti all'albo

di cui all'articolo 16, comma 3, o con un soggetto della cooperazione decentrata di cui all'articolo 13 l'impegno di svolgere attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa, organizzativa o gestionale nell'ambito di progetti di cooperazione e solidarietà internazionale gestiti dal soggetto contraente.

5. I volontari e i cooperanti internazionali con contratto registrato presso l'Agenzia hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo di amministrazioni statali o di enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al volontario o al cooperante internazionale, ovvero al coniuge o al convivente che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

6. I soggetti della cooperazione contraenti possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario o con un cooperante, facendosi carico dell'onere dell'eventuale rimpatrio, in caso di grave inadempienza agli impegni assunti, ovvero di mutamenti delle condizioni del Paese tali da impedire la prosecuzione delle attività del soggetto interessato, dandone comunicazione all'Agenzia.

7. Al termine del periodo di servizio, l'Agenzia rilascia un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del

servizio prestato dal volontario o dal cooperante internazionale. Salve più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in attuazione della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali prestate in ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione di carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 18.

(Commercio equo e solidale)

1. La Repubblica, attraverso la politica di cooperazione e solidarietà internazionale, riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto forma complementare volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi cooperanti, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

2. Sono iscritte su richiesta in un apposito albo istituito presso l'Agenzia, che verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti, le organizzazioni e le associazioni che:

a) praticano gli scambi di cui al comma 1 e possono documentare almeno un triennio di esperienza operativa diretta in attività di Paesi cooperanti;

b) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile e hanno come fine statutario quello di svolgere attività di commercio equo e solidale.

3. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro

tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. I soggetti di cui al comma 2 devono presentare annualmente all'Agenzia copia del bilancio certificato e una relazione sulle attività svolte. In caso di mancato adempimento l'Agenzia può escluderli dall'albo di cui al medesimo comma 2.

Art. 19.

(Partecipazione degli immigrati in forma associata alle attività di cooperazione)

1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione internazionale all'Agenzia, alle regioni e agli altri enti territoriali, in conformità all'articolo 16 o alle normative regionali di settore.

Art. 20.

(Agevolazioni fiscali)

1. I fondi destinati ad iniziative di cooperazione allo sviluppo realizzate da ONG riconosciute ai sensi dell'articolo 16, comma 3, non sono soggetti a tassazione e le relative specifiche attività sono defiscalizzate.

2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle ONG riconosciute ai sensi dell'articolo 16, comma 3, sono integralmente deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dell'imposta sul reddito delle società disciplinata dal titolo II del medesimo testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

3. Le esenzioni fiscali di cui al comma 1 si applicano altresì a donazioni, lasciti, legati e liberalità erogati a favore del Fondo unico di cui all'articolo 6.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 15 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 21.

(Clausola finanziaria)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.

(Abrogazione)

1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata.

Art. 23.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 2486D'INIZIATIVA DEI SENATORI DI GIOVAN PAOLO
ED ALTRI

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La cooperazione allo sviluppo contribuisce, in adempimento degli articoli 10 e 11 della Costituzione e come parte integrante della politica estera dell'Italia, alla promozione della pace, della giustizia e della solidarietà tra i popoli, attraverso la costruzione di relazioni fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.

2. La cooperazione allo sviluppo, ispirandosi ai principi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni e agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea, persegue la lotta alla povertà e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi destinatari, attraverso politiche di: riconciliazione e risoluzione politica dei conflitti; cancellazione del debito e accesso equo ai mercati internazionali; rafforzamento della capacità di generare risorse proprie per lo sviluppo; promozione e protezione dei diritti umani e del lavoro, del ruolo delle donne e della partecipazione civile e democratica; tutela dell'ambiente, dei beni comuni e della diversità culturale.

3. Al fine di favorire la crescita dei sistemi produttivi locali, nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.

4. La cooperazione allo sviluppo, anche mediante il coinvolgimento attivo della società civile, promuove politiche per la prevenzione dei conflitti e per la pacificazione e la stabilizzazione dei Paesi destinatari. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari e non possono essere deliberati con atti legislativi contenenti disposizioni relative ad attività militari a qualunque titolo.

Art. 2.

(Destinatari e criteri dell'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione e della solidarietà internazionale)

1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, i territori, le istituzioni, le amministrazioni locali, le organizzazioni di solidarietà internazionale e le associazioni dei Paesi individuati in coerenza con i principi condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) nonché tenuto conto dei parametri definiti nel Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP).

CAPO II

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E
CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

Art. 3.

(Competenze del Ministro degli affari esteri e documento triennale di programmazione e di indirizzo)

1. La responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, al fine di assicurare l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali, spetta al Ministro degli affari esteri, il quale ne stabilisce gli indirizzi nell'ambito delle linee di politica estera.

2. Su proposta del Ministro degli affari esteri, il Consiglio dei ministri approva entro il 31 dicembre di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo che indica le priorità di azione e di intervento, le disponibilità finanziarie generali e la ripartizione delle risorse del Fondo unico di cui all'articolo 6 nonché delle restanti risorse destinate dal bilancio dello Stato all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) per le attività di cooperazione bilaterale, multilaterale, multilaterale e di emergenza umanitaria all'estero. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo il Ministro degli affari esteri attiva preliminarmente forme di concertazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisisce il parere della Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e), della presente legge.

3. Al Ministro degli affari esteri sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione

della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali competenti in materia di aiuto pubblico allo sviluppo.

4. Al Ministro degli affari esteri sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di sua competenza.

5. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, le stesse competenze sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. Il Ministro degli affari esteri esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri e della rete diplomatica e consolare.

Art. 4.

(Rapporti con il Parlamento)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 3, comma 2, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, accompagnato da una nota illustrativa del documento medesimo. Le Commissioni parlamentari si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti; decorsi tali termini il documento triennale di programmazione e di indirizzo è approvato anche in assenza del parere.

2. La nota illustrativa di cui al comma 1 include un'esposizione esplicativa del documento triennale di programmazione e di indi-

rizzo, relativa al triennio di riferimento e riguardante le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nell'ambito dei quali dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo, l'indicazione degli strumenti di intervento e gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno è trasmessa alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione consuntiva sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente, predisposta dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La relazione consuntiva dà anche conto della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani e indicando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali le operazioni di tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio.

Art. 5.

(Nomina del vice ministro)

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, da sottoporre all'approvazione del Consiglio

dei ministri, è nominato un sottosegretario per gli affari esteri responsabile dell'attività di cooperazione allo sviluppo al quale sono attribuiti il titolo e le prerogative di vice ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce le deleghe attribuite al vice ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale ai sensi della presente legge e della normativa vigente, nonché i casi in cui lo stesso vice ministro partecipa alle riunioni del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

(Istituzione del Fondo unico per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale)

1. È istituito il Fondo unico per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

2. Nel Fondo unico di cui al comma 1 confluiscono tutte le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo, in particolare quelle determinate annualmente con la legge di stabilità, ad eccezione delle risorse destinate all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, nonché i proventi derivanti dai servizi e dalle attività di cui all'articolo 15, comma 3, lettere *b)* e *c)*, i fondi apportati dalle regioni e dagli enti locali qualora questi ritengano di avvalersi dell'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1, ed eventuali liberalità e legati.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate agli esercizi successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

4. Il vice ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale

esercita la sorveglianza sulla gestione del Fondo di cui al comma 1, con il supporto delle strutture del Ministero degli affari esteri. Le regioni possono volontariamente integrare il Fondo unico con i fondi da esse destinati alla cooperazione. Qualora i predetti fondi costituiscano la totalità dell'impegno annuale della regione per la cooperazione allo sviluppo, il presidente della regione è integrato nei compiti di sorveglianza del Fondo unico.

Art. 7.

*(Comitato interministeriale
per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le iniziative di cooperazione nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).

2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, che ne è vice presidente, nonché dai Ministri o dai sottosegretari di Stato a tal fine delegati con competenza nelle seguenti materie: sviluppo economico; economia e finanze; ambiente e tutela del territorio e del mare; politiche agricole alimentari e forestali; istruzione, università e ricerca; protezione civile; lavoro e politiche sociali; politiche europee.

3. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il vice ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, al quale può essere delegata la presidenza del CICS.

4. In relazione alle questioni da trattare possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CICS Ministri o sottosegretari di altri Dicasteri, il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1, nonché esperti con specifica competenza nel settore della cooperazione allo sviluppo.

5. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo, indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 3 comma 2, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle iniziative di cooperazione nazionale ed autorizza i relativi interventi su proposta del Ministro degli affari esteri d'intesa con i Ministri eventualmente competenti, sentita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e).

6. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Il Ministero degli affari esteri fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS.

Art. 8.

(Delegificazione di norme di organizzazione)

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto di competenza, sono adottate le norme attuative del presente capo, salvo per quanto attiene ai rapporti con le regioni, nel rispetto del principio di semplificazione, definendo i compiti al riguardo attribuiti alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri.

CAPO III

AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 9.

*(Articolazione delle attività di cooperazione
allo sviluppo)*

1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo rivolte ai soggetti destinatari di

cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «Aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato, anche attraverso la promozione di politiche di autosviluppo, alla realizzazione di uno sviluppo umano sostenibile e si articola in:

- a) contributi di solidarietà in ambito multilaterale;
- b) iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali;
- c) iniziative a carattere multilaterale;
- d) iniziative di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale;
- e) interventi internazionali di emergenza umanitaria.

Art. 10.

(Contributi di solidarietà in ambito multilaterale)

1. L'APS si realizza attraverso la partecipazione, anche finanziaria, dell'Italia all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi di sviluppo multilaterali, nonché ai programmi ed all'azione dell'Unione europea finalizzati a tale scopo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

Art. 11.

(Iniziativa nell'ambito di relazioni bilaterali)

1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali, oppure tramite la concessione di contributi al

bilancio o la concessione di crediti a condizioni agevolate in favore dei Paesi destinatari, secondo le priorità individuate dal documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere attuate direttamente dall'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di cui all'articolo 15, comma 1, ovvero realizzate dal Paese beneficiario sotto la sua responsabilità, ovvero affidate ai soggetti di cui all'articolo 16.

Art. 12.

(Iniziativa a carattere multilaterale)

1. L'APS si svolge in via multilaterale mediante il finanziamento di specifiche iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.

Art. 13.

(Iniziativa di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale)

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano correlati a profili inerenti ad interventi di cooperazione allo sviluppo si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle

leggi delle regioni e delle province autonome volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nelle materie appartenenti alla loro potestà legislativa concorrente, le disposizioni del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 3, commi 1, 2 e 3, costituiscono principi fondamentali.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3. Le regioni, le province e i comuni comunicano all'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1, le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 3, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 15, comma 3, lettera g).

3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

Art. 14.

(Interventi internazionali di emergenza umanitaria)

1. Sono compresi nell'ambito dell'APS gli interventi internazionali di emergenza umanitaria, finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo. I predetti interventi sono attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 16 che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, può affidare gli interventi di primo soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipartimento della protezione civile che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa. Il Dipartimento organizza gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con l'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1.

CAPO IV

AGENZIA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Art. 15.

(Delega al Governo per l'istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale e il relativo riordino e coordinamento delle disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti a istituire la Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominata «Agenzia», che opera per dare esecuzione alle attività conseguenti ai programmi, agli indirizzi e alle finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e al comma 2, lettera a), del presente articolo, oltre a fornire supporto alle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, prevedendo la corrispondente riduzione, anche mediante la soppressione, delle

strutture le cui attività sono trasferite alla Agenzia.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che il Ministro degli affari esteri, in attuazione degli indirizzi e delle finalità di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e delle deliberazioni del CICS di cui all'articolo 7, impartisca all'Agenzia direttive vincolanti, generali e specifiche, anche per definire le priorità di azione e di intervento e le disponibilità finanziarie per i singoli Paesi e aree di intervento;

b) attribuzione all'Agenzia della facoltà di avvalersi anche dei soggetti di cui all'articolo 16, nonché di erogare, su base convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cooperazione; previsione che l'Agenzia possa acquisire incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità;

c) attribuzione all'Agenzia della competenza a promuovere forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione, nonché a realizzare iniziative di cooperazione finanziata da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;

d) conferimento all'Agenzia, per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, della disponibilità delle risorse del Fondo unico di cui all'articolo 6;

e) previsione che le operazioni effettuate mediante l'Agenzia, le amministrazioni dello Stato e i soggetti di cui al capo V, al fine di provvedere al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare

programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, non sono imponibili, conformemente alle disposizioni vigenti; previsione che il medesimo beneficio trova applicazione per le importazioni di beni connessi alle medesime finalità;

f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio e della facoltà di definire le norme concernenti la sua organizzazione ed il suo funzionamento, che sono approvate con decreto del Ministro degli affari esteri;

g) al fine del coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale, istituzione presso l'Agenzia di una banca dati contenente informazioni sugli interventi realizzati, da predisporre anche valorizzando banche dati già esistenti; l'accesso alla banca dati è pubblico.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, è emanato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai seguenti principi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri;

b) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione nonché del raggiungimento dei relativi risultati;

c) definizione dei poteri ministeriali di controllo e vigilanza;

d) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

e) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione;

f) deliberazione da parte del direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civili-

stici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica, e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per quanto concerne la disciplina delle modalità di determinazione e copertura dell'organico dell'Agenzia, anche prevedendo l'inquadramento nell'Agenzia del personale già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. I medesimi decreti disciplinano altresì il regime giuridico ed economico del personale dell'Agenzia, garantendo il trattamento giuridico ed economico e le competenze in godimento presso il Ministero degli affari esteri al momento dell'inquadramento, nonché, con riferimento alla carica di direttore generale, di direttore del personale e di eventuali altri organi direttivi dell'Agenzia, stabilendo l'incompatibilità con incarichi direttivi o di consulenza per organizzazioni governative o non governative che siano impegnate in attività di cooperazione e di solidarietà internazionale, ai sensi dell'articolo 16, con utilizzo di fondi erogati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali.

5. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 4, da svolgere previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie confluiscono nel Fondo unico di cui all'articolo 6, per essere interamente destinate alla copertura del trattamento economico del personale.

6. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono individuate le risorse del bilancio dello Stato di cui all'articolo 6, comma 2, che affluiscono al Fondo unico di cui al medesimo articolo, anche mediante

soppressione e modificazione di norme di legge vigenti, ed è determinato il limite massimo di spesa, a valere sul citato Fondo unico, da destinare alle spese di funzionamento.

7. Le disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, di cui al comma 2, lettera f), disciplinano altresì il rapporto tra l'Agenzia e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri escludendo in ogni caso la costituzione di strutture permanenti dell'Agenzia nel territorio dei Paesi destinatari.

8. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede altresì al riordino e al coordinamento delle disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri e dell'Istituto agronomico per l'oltremare nonché al coordinamento con altre disposizioni di legge vigenti, ove reso necessario per effetto delle disposizioni riguardanti la modifica della disciplina della cooperazione allo sviluppo.

9. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

10. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

11. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da rendere entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri di cui al primo periodo sono immediatamente comunicati

alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di cui al primo periodo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le procedure di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi medesimi.

13. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO V

PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE

Art. 16.

*(Soggetti della cooperazione
e solidarietà internazionale italiana)*

1. La solidarietà internazionale riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati nella realizzazione di programmi e di progetti di cooperazione, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione internazionale, tra gli altri, e possono partecipare alla gestione e all'attuazione dei progetti di cooperazione approvati dall'Agenzia:

a) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli enti pubblici, compresi le università e i centri di ricerca;

b) le organizzazioni non governative (ONG) e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

c) le associazioni senza scopo di lucro, le associazioni di solidarietà internazionale, le organizzazioni di commercio equo e soli-

dale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione;

d) le comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere rapporti di solidarietà internazionale con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo, residenti nei Paesi coinvolti.

3. L'idoneità dei soggetti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), è verificata periodicamente in base ai parametri e ai criteri fissati dall'Agenzia; i medesimi soggetti sono iscritti, su loro richiesta, in apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. Tali soggetti, oltre a partecipare alle procedure concorsuali relative a progetti di cooperazione approvati dall'Agenzia, possono altresì proporre, di loro iniziativa, progetti di cooperazione internazionale per i quali possono richiedere finanziamenti e contributi dello Stato e dell'Unione europea. Tali progetti, se approvati dall'Agenzia, possono essere direttamente affidati al soggetto proponente.

4. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi i soggetti di cui al comma 2 per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui al comma 1.

Art. 17.

(Volontari e cooperanti internazionali. Delega al Governo in materia di servizio civile dei volontari internazionali e per l'istituzione della Consulta per la cooperazione allo sviluppo)

1. Sono volontari internazionali le persone maggiorenni che hanno contratto con uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 16, comma 3, l'impegno a prestare la propria opera in un Paese cooperante nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale gestiti dal soggetto contraente.

2. I volontari internazionali prestano servizio civile all'estero, ai sensi dell'articolo 9

della legge 6 marzo 2001, n. 64. I soggetti di cui all'articolo 16 della presente legge, iscritti all'albo di cui al medesimo articolo 16, comma 3, sono, a loro richiesta, inseriti tra gli enti di cui all'articolo 7, comma 2, della citata legge n. 64 del 2001.

3. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare il servizio civile prestato all'estero dai volontari internazionali, anche in riferimento al relativo trattamento economico e alla copertura dei connessi oneri sociali, assistenziali e assicurativi, nonché per l'istituzione della Consulta per la cooperazione allo sviluppo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il servizio da prestare *in loco* abbia una durata continuativa comunque non inferiore a un anno e non superiore a cinque;

b) prevedere un periodo aggiuntivo di formazione specifica preventiva, comunque non superiore a tre mesi;

c) prevedere che il servizio civile dei volontari internazionali all'estero sia prestato nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) ed e), della legge 6 marzo 2001, n. 64;

d) prevedere che la disciplina del servizio civile dei volontari internazionali all'estero sia adottata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 64 del 2001;

e) prevedere l'istituzione di una Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui facciano parte rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 16, comma 2, che eserciti le funzioni consultive di cui all'articolo 3, comma 2, e che possa inoltrare al Ministro degli affari esteri osservazioni e pareri su ogni aspetto della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;

f) prevedere, al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, la convocazione, con cadenza annuale, di una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.

4. Sono cooperanti internazionali le persone maggiorenti che, in possesso delle conoscenze tecniche necessarie e di una adeguata esperienza professionale nel settore in cui sono chiamati ad operare, hanno contratto con uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 16, comma 3, o con un soggetto della cooperazione decentrata di cui all'articolo 13 l'impegno di svolgere attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa, organizzativa o gestionale nell'ambito di progetti di cooperazione e solidarietà internazionale gestiti dal soggetto contraente.

5. I volontari e i cooperanti internazionali con contratto registrato presso l'Agenzia hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo di amministrazioni statali o di enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al volontario o al cooperante internazionale, ovvero al coniuge o al convivente che lo segue *in*

loco, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

6. I soggetti della cooperazione contraenti possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario o con un cooperante, facendosi carico dell'onere dell'eventuale rimpatrio, in caso di grave inadempienza agli impegni assunti, ovvero di mutamenti delle condizioni del Paese tali da impedire la prosecuzione delle attività del soggetto interessato, dandone comunicazione all'Agenzia.

7. Al termine del periodo di servizio, l'Agenzia rilascia un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato dal volontario o dal cooperante internazionale. Salve più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in attuazione della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali prestate in ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione di carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 18.

(Commercio equo e solidale)

1. La Repubblica, attraverso la politica di cooperazione e solidarietà internazionale, riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto forma complementare volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi cooperanti, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

2. Sono iscritte, su richiesta, in un apposito albo istituito presso l'Agenzia, che veri-

fica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti, le organizzazioni e le associazioni che:

a) praticano gli scambi di cui al comma 1 e possono documentare almeno un triennio di esperienza operativa diretta in attività di Paesi cooperanti;

b) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile e hanno come fine statutario quello di svolgere attività di commercio equo e solidale.

3. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. I soggetti di cui al comma 2 devono presentare annualmente all'Agenzia copia del bilancio certificato e una relazione sulle attività svolte. In caso di mancato adempimento l'Agenzia può escluderli dall'albo di cui al medesimo comma 2.

Art. 19.

(Partecipazione degli immigrati in forma associata alle attività di cooperazione)

1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione internazionale all'Agenzia, alle regioni e agli enti locali, in conformità all'articolo 16 o alle normative regionali di settore.

Art. 20.

(Agevolazioni fiscali)

1. I fondi destinati ad iniziative di cooperazione allo sviluppo realizzate da ONG riconosciute ai sensi dell'articolo 16, comma 3, non sono soggetti a tassazione e le relative specifiche attività sono defiscalizzate.

2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle ONG riconosciute ai sensi dell'articolo 16, comma 3, sono integralmente deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dell'imposta sul reddito delle società disciplinata dal titolo II del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

3. Le esenzioni fiscali di cui al comma 1 si applicano altresì a donazioni, lasciti, legati e liberalità erogati a favore del Fondo unico di cui all'articolo 6.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011,

allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 15 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 21.

(Clausola finanziaria)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.

(Abrogazione)

1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata.

Art. 23.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

